



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 53 DEL 03/05/2020

Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO PER CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE DI LADISPOLI. DETERMINAZIONE FASCE ORARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI IN ESECUZIONE DELL' ORDINANZA REGIONALE N.Z00037 DEL 30/04/2020

Sindaco

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti il Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1, 10, 26 aprile 2020, con i quali sono state introdotte misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 1 de DPCM 26 aprile 2020:

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17/03/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", con la quale veniva stabilito:

1) "Le attività commerciali di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento. Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento."

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18/03/2020 "Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010", con la quale veniva stabilito:

"La misura di cui al punto 1) dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo 2020, n. Z00010, non si applica, oltre che alle farmacie e alle attività di commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica:

-alle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

-alle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici;

-alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, situati sia su rete stradale, sia autostradale, nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service.";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", con la quale è stata prorogata al 3 maggio 2020 la scadenza delle ordinanze n.Z00010 e n.Z00011;



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30/04/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale viene demandata ai Comuni, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti per la programmazione oraria delle attività commerciali, con previsione della chiusura non oltre le ore 21:30, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto.

Ritenuto pertanto di dover emanare un apposito provvedimento, in esecuzione della predetta ordinanza regionale;

Ravvisati i presupposti di necessità ed urgenza, legittimanti il ricorso allo strumento dell'ordinanza sindacale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dal 4 maggio 2020, fino al 17 maggio 2020 e salvo nuovo provvedimento,

1) Le attività commerciali consentite ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, fatta eccezione per farmacie e parafarmacie, potranno svolgere la propria attività nella seguente fascia oraria:
-dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 21:00;
-la domenica dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

2) I pubblici esercizi che sono autorizzati ad effettuare ristorazione con asporto ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, potranno svolgere la propria attività nella seguente fascia oraria:
-tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 22:00;
Al di fuori di tale fascia oraria resta consentita la sola vendita a domicilio.

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00”.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e l'affissione presso gli esercizi commerciali;

- trasmessa:

- al Commissariato P.S. di Civitavecchia;

- alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;

- al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato;

- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;

- alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;

- alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;

- all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli;

- al Comando di Polizia Locale di Ladispoli;

- alla ASL RM4;

- a tutte le Posizioni Organizzative del Comune di Ladispoli per i provvedimenti di rispettiva competenza;

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Ladispoli 3 maggio 2020

Sindaco

GRANDO ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)